

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2011, n. 14-1393

L.R. n .56/77 e successive modificazioni. Comune di Sizzano (NO). Approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale.

(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi dell' art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Sizzano (NO), adottato e successivamente integrato e modificato con deliberazioni consiliari n. 9 in data 26.4.2004, n. 31 in data 3.11.2004, n. 10 in data 28.3.2006 e n. 23 in data 18.12.2008, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 24.12.2010, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con la presente approvazione il nuovo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Sizzano (NO) – introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La definitiva documentazione relativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Sizzano, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 9 in data 26.4.2004, n. 31 in data 3.11.2004, n. 10 in data 28.3.2006 e n. 23 in data 18.12.2008, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

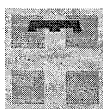
- . Elab.1 - Relazione
- . Tav.2- Insieme territoriale in scala 1:25000
- . Tav.3- Assetto generale-delimitazioni e vincoli in scala 1:5000
- . Tav.4- Concentrico in scala 1:2000
- . Tav.5- Aree di interesse ambientale e documentario in scala 1:1000
- . Elab.6 - Norme di Attuazione
- . Elab.7 - Scheda Quantitativa dei dati urbani
- . Elab.8 - Osservazioni e controdeduzioni
- . Tav.8a - Concentrico-Localizzazione osservazioni in scala 1:2000
- . Tav.8b - Aree di interesse ambientale e documentario-Localizzazione osservazioni in scala 1:1000
- . Elab.9 - Verifica zonizzazione acustica
- . Tav.10 - Uso del suolo ai fini agricoli e forestali in scala 1:5000
- . Tav.11 - Zonizzazione forestale in scala 1:5000
- . Tav.12 - Vocazione viticola del territorio in scala 1:5000
- . Tav.13 - Zonizzazione vitivinicola in scala 1:5000
- . Elab.14 - Relazione integrativa
- . Elab. - Relazione Geologica
- . Tav.1G - Carta Geologica e Geomorfologica in scala 1:10000
- . Tav.2G - Carta dei dissesti e della dinamica fluviale senza interventi di regimazione collinare in scala 1:10000

- . Tav.3G - Carta Idrogeologica e delle Opere Idrauliche censite in scala 1:10000
- . Tav.4G - Schema Litostratigrafico in scala 1:1000 – 1:20000
- . Tav.5G - Carta Litotecnica e delle Acclività in scala 1:10000
- . Tav.6G - Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:10000
- . Elab.7G - Schede censimento delle opere idrauliche
- . Elab.8G - Schede censimento conoidi e frane
- . Elab.9G - Sistemazioni conoidi, cronoprogramma e quadro riassuntivo interventi realizzati (estratto relazione e progetto ing. Bagnati)
- . Tav.10G - Sezioni di deflusso torrente Strona in scala 1:100
- . Elab.11G - Documentazione fotografica eventi alluvionali ottobre 2000 e maggio 2002
- . Elab.12G - Schede dissesti su rete idrografica
- . Elab.13G - Nota di risposta alle integrazioni
- . Elab.13/aG - Nota di risposta alle osservazioni geologiche contenute nel parere prot. 9458 del 23.3.2007
- . Elab.14G - Schede tecniche nuovi interventi ai sensi L.R. 56/77 art. 14 2B).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia*

*Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara
angelamaria.malosso@regione.piemonte.it*

24 DIC. 2010

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 14-1383 in data 19 GEN 2011

Oggetto: Comune di **SIZZANO (NO)**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

CONTRODEDUZIONI 15° comma

Delibera Consiglio Comunale n.23 del 18.12.2008

Pratica n.A90014-CD alla Pratica n.A40728

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.r. 5.12.1977 n.56 e s.m.i.. per le motivazioni espresse nella relazione del 24 dicembre 2010 .

1) La Tav.4-Concentrico (scala 1:2000) è da intendersi modificata, limitatamente al limite cartografico che separa la classe IId e la Classe IIIA/IIIB2 in coerenza con la **Figura 1** ivi allegata. Analogamente deve intendersi modificata la Tav.6G-Carta di Sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (scala 1:10.000).

Sulla Tav.4 (scala 1:2.000), sulla Tav.6G (scala 1:10.000) e sulla Tav.3 (scala 1:5.000) l'area 02RC09 è congelata in quanto coinvolgibile da fenomeni di dissesto idraulico con pericolosità elevata (Eb_A).

2) L'Elab.14G-Schede tecniche nuovi interventi ai sensi L.R.56/77, art.14 2b) è da intendersi modificato e/o integrato alla voce "*Classe di edificabilità*", "*Condizioni di pericolosità*" e "*Note*" con le definizioni, caratteristiche e vincoli della relative nuove classe di appartenenza indicate nella Figura 1 allegata. In particolare:

- le schede relative alle aree 02RC01, 02RC02, 02RC03, 02RC08, 02RC07, 02RC09, 02RN06 e 02RN07, in tutto o in parte ascritte alla classe IIIB2, dovranno attenersi per la loro attuazione a quanto stabilito dalla norma della Classe IIIB2;
- le aree 02PN01, 02TA01, 02RN05, 02PN03 e 02PN04 sono in parte ascritte alla classe IIIA e sono pertanto gravate dal vincolo di inedificabilità in tali parti.

3) La Tavola 2/aG non è viene approvata. L'intestazione della Tavola 2G-Carta dei dissesti e della dinamica fluviale senza interventi di regimazione collinare (scala 1:10.000) è modificata come segue: "*Tavola 2G-Carta dei dissesti e della dinamica fluviale*".

4) Sulla Tavola 2G-Carta dei dissesti e della dinamica fluviale l'intera superficie della conoide del bacino A-Valle Rio d'Errico, è da ritenersi classificata, anche in difformità di rappresentazione cartografica, a pericolosità CAM2.

5) Il testo "Normativa geologica di piano" contenuto nell'Elaborato "Relazione geologica" al punto 5.3.1 Classe IIIB2 è stralciato e sostituito con il seguente: "

"5.3.1 Classe IIIB2.

Per la classe IIIB2 individuata, sino alla realizzazione delle opere di riassetto e sino alla verifica ed il collaudo delle opere stesse saranno ammessi solo i seguenti interventi:

Via Dominioni, 4
28100 Novara
Tel.0321.666725
Fax 0321.666744



- Tutti gli interventi previsti nella successiva classe IIIa
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia di tipo A

Sono inoltre ammessi l'esecuzione di interventi accessori quali box, ricovero attrezzi, ricovero animali, etc. con rigorosa verifica della compatibilità dell'intervento secondo i dettami previsti per la classe II.

Gli interventi suddetti sono ammissibili solo se non prefigurano un aumento del carico antropico e del valore esposto.

Inoltre per quanto non espressamente indicato nella presente norma e da applicarsi alle aree indicate in dissesto (EeA, EbA, EmA), sino alla realizzazione degli interventi di cui al Cronoprogramma allegato, si dovrà far riferimento all'Art.9 della N.d.A. del P.A.I. ai seguenti punti:

Dissesti EeA: punto 5

Dissesti EbA: punto 6

Dissesti EmA: punto 6 bis

Ad interventi di riassetto eseguiti, di cui alla tav.9G, vengono mantenute le classi di edificabilità IIIb, in quanto le opere realizzate dovranno essere soggette a manutenzione periodica che ne garantisca l'efficienza, ma potranno essere realizzati i seguenti interventi:

- Ristrutturazioni di tipo B
- Completamenti e Ampliamenti
- Nuove edificazioni
- Cambi di destinazione d'uso previa verifica del RISCHIO TOTALE secondo quanto indicato dal PAI.

Tali interventi dovranno comunque rispettare le seguenti norme specifiche:

- Non potranno essere realizzati piani interrati rispetto all'attuale piano campagna
- Gli edifici dovranno essere realizzati prevedendo una sopraelevazione rispetto all'attuale piano campagna e posti ad una quota compatibile con la piena di riferimento di duecento anni per il T.Strona e 100 anni per i rii e scoli minori e non dovranno determinare un incremento del rischio per gli edifici esistenti.
- Dovrà essere sottoscritto dall'attuatore dell'intervento un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a futuri eventuali danni a persone o cose comunque derivanti dal dissesto segnalato ai sensi dell'art.18, comma 7 delle N.D.A. del P.A.I. adottato con deliberazione n.01/99 dell'11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente modificato ed adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.018 del 26/04/2001.

Per tutta la classe IIIb, sono comunque sempre ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- 1) Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua con pulizia degli alvei, delle tombature e delle griglie;
- 2) Manutenzione straordinaria e nuove opere per la protezione delle sponde, quali argini, o per il regolare deflusso delle acque, quali briglie, al fine di garantire il libero deflusso nei tratti regimati e/o coperti già esistenti.
- 3) Realizzazione di opere di stabilizzazione dei versanti sia con le normali tecniche che con le tipologie dell'Ingegneria naturalistica.

In particolare si dovranno perseguire i seguenti scopi:

- * realizzare sezioni di deflusso regolari tali da consentire portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni per T.Strona e 100 anni per i rii minori;
- * sostenere e difendere le scarpate in materiali sciolti soggette ad erosione;
- * eliminare o ampliare i tratti coperti a sezione insufficiente;



- * consentire l'accesso pedonale, ed eventualmente carrabile, all'alveo dei corsi d'acqua al fine di permettere l'ispezione e la manutenzione delle opere di difesa
- * stabilizzare le aree particolarmente acclivi con problemi di drenaggio acque.

In tutti i casi dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- Nei settori in dissesto (EeA, EbA, EMA) lungo i corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con dissesti lineari (EeL, EeL, EmL) le quote esistenti devono essere mantenute; non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi.
- La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, sia naturali che artificiali, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso. Le opere d'attraversamento stradale dei corsi d'acqua, naturali e artificiali, dovranno essere realizzate mediante ponti in modo tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la lunghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze delle verifiche delle portate, esse inoltre dovranno garantire un franco di deflusso tale da favorire il transito del materiale in sospensione.
- Per gli attraversamenti aventi luce maggiore e/o superiore di mt.6.00 devono essere applicati i criteri e le prescrizioni tecniche contenute nell'apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino
- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua naturali e artificiali, incluse le zone di testata ed i fontanili, tramite riporti vari.
- Sono rigorosamente vietati scarichi di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini.
- In caso di corsi arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
- In caso di sistemazione delle sponde e degli alvei dei corsi d'acqua sia principali che minori dovrà essere data preferenza a quei progetti che si rifanno alle tecniche di ingegneria naturalistica, laddove queste siano applicabili in toto o anche solo parzialmente.
- L'alveo dei corsi d'acqua sia principali che minori, sia naturali che artificiali, rimane sempre in classe IIIa, anche se non specificato in cartografia e quindi per esso valgono tutte le prescrizioni per tale classe urbanistica.
- Sui corsi d'acqua, principali, quelli demaniali e sui fontanili si applica la fascia di rispetto dell'art.96, lettera f) del T.U. Acqua R.D. n° 523/1904. Richiamata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/10/1998 n° 14LAP/PET e che recita: "Sono atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: ...f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro (4,00 m) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00 m) per le fabbriche e gli scavi".
- Sui corsi d'acqua demaniali più importanti ed iscritti come Acque Pubbliche si applica la fascia di rispetto art.29 della L.R.56/77 e s.m.i. (100 m).
- Sui corsi d'acqua naturali e artificiali non fasciati nella cartografia si applica una fascia di rispetto per sponda pari a 10m (dieci metri) per i corsi naturali e 5 m (cinque metri) per i corsi artificiali, intendendosi che l'area di inedificabilità è di 10 metri come arretramento del filo di costruzione e di 5 metri come arretramento del filo di recinzione per i corsi d'acqua naturali. Per i corsi d'acqua artificiali fascia di 5 metri come arretramento del filo di costruzione e di 3 metri come arretramento del filo di recinzione."



6) L'Elab.6- Norme di Attuazione" è così modificato ed integrato:

art.1: è aggiunto il seguente 9 comma: *"Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della LR 56/77 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di adozione del nuovo Piano Territoriale Regionale si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'art. 58 della citata LR 56/77, esclusivamente alle indicazioni definite all'art. 46 delle Norme di Attuazione del piano stesso. Dalla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale sono da intendersi attivate le misure di salvaguardia previste dall'art.143, comma 9, del D.Lgs 42/2004 e, pertanto, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 42/2004 interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33 delle NTA del suddetto Piano Paesaggistico Regionale."*

art.11, punto 1.4, ultimo paragrafo: si intende stralciata la dizione *"e zona archeologica di San Lorenzo e ritrovamenti sporadici non attualmente delimitabili con precisione"*.

Art.12, al termine del comma 1 è aggiunto il seguente testo: *"L'elaborato Relazione geologica contiene al punto 5 la Normativa geologica di Piano che a tutti gli effetti costituisce norma di PRGC e integrazione dell'art.12. Nella classi IIIB2 gli interventi urbanistici che comportano un aumento del carico antropico sono in ogni caso subordinati alla realizzazione delle previste opere di messa in sicurezza/mitigazione del rischio, al collaudo delle stesse ed alla certificazione di avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate. Gli edifici isolati presenti all'interno della Classe IIIA sono da intendersi soggetti alle limitazioni e ai vincoli della classe IIIB2."*

art.21, comma 2.2: il sottopunto I2 che recita *"Per le aree (...omissis...) le prescrizioni normative."* è da intendersi chiamato I3.

art.24, comma 3: è aggiunto *"3.4-L'area 03PE04 è finalizzata esclusivamente all'ampliamento ed alla sopravvivenza dell'attività esistente ed alla dotazione degli standards ad essa afferenti; è esclusa la possibilità di insediamento di nuove attività."*

art.25, comma 3: è aggiunto *"3.5- Le possibilità di ampliamento previste per l'area 03PC02 sono consentite esclusivamente se finalizzate alle esigenze dell'attività produttiva esistente (Ditta Iscom)."*

art.25, comma 3: è aggiunto *"3.6-L'area 03PC01 è finalizzata esclusivamente all'attività di segheria esistente."*

art.26, comma 3: è aggiunto *"3.6- le aree 03PC03 e 03SA06 sono finalizzate all'ampliamento ed alla sopravvivenza delle attività produttive contigue."*

art.32, punto 2.2, lettera I4: si intende aggiunta la seguente dizione *"Nell'ottica della salvaguardia delle aree a rischio archeologico e dei siti con potenzialità di ritrovamenti archeologici, nelle zone interessate da eventuali ritrovamenti sporadici-ancorché non delimitate cartograficamente come aree FA.A-gli interventi ammissibili dovranno essere sottoposti a controllo/supervisione da parte della Soprintendenza Archeologica."*

art.32, area FA Gs:

- il titolo della norma si intende così riscritto *"Norme di Attuazione area FA.Gs-Piano Particolareggiato Pesca Sportiva."*
- Il primo paragrafo recitante *"A titolo di documentazione (...omissis...) approvato con D.C.C.n. del"* si intende stralciato e sostituito dal seguente testo: *"Anche alla scadenza del Piano Particolareggiato vigono sull'area le seguenti norme."*



art.33, al termine del **comma 0** è aggiunto il seguente testo *“All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e per le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico ai sensi dei disposti dell'art.9 delle NTA del PAI, sono inedificabili.”*

art.33, comma 1: al termine del comma è aggiunto: *“FR.T: per attrezzature tecnologiche.”*

art.33, comma 1.8: è aggiunto il seguente capoverso: *“Nelle more della definizione dell'istruttoria di accertamento e verifica demaniale dei terreni di uso civico, la destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici ed in quelle cartografate nella Tav.3 come “aree ad usi civici riconosciuti su cartografia catastale storica” è unicamente di tipo agro-silvo pastorale, ai sensi della vigente normativa in materia; per tali aree destinazioni d'uso diverse previste dal PRG entreranno in vigore all'atto dell'approvazione da parte del competente Settore Regionale Usi Civici di eventuali mutamenti di destinazione d'uso.”*

art.33: il **comma 4** è integrato con il seguente testo:

“4.5- L'area FRs ubicata in fregio alla Roggia Cantorina ed all'area 02RN03 è destinata a verde in naturalità, con vincolo per sistemazione naturalistica e con divieto di recinzione per motivi di sicurezza.

4.5- L'area FRs ubicata in fregio alla Roggia Cantorina ed alle aree 02RN01, 02RN02 e 02SV01 è destinata a verde in naturalità, con vincolo per sistemazione naturalistica.”

Il Dirigente del Settore
Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara
arch. Angela MALOSSO

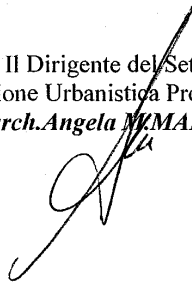




Figura 1: Tav.4 – Concentrico (scala 1:2000)
(adozione D.C.C.n.23 del 18.12.2008)

INDIVIDUAZIONE NUOVO PERIMETRO DELLE CLASSI IIIA-IIIB2 E II